

**Regione Autonoma della Sardegna**  
**Azienda per la Tutela della Salute (ATS Sardegna)****GARA REGIONALE QUINQUENNALE**  
**CND B – DISPOSITIVI PER EMOTRASFUSIONE ED EMATOLOGIA**  
**IN UNIONE D'ACQUISTO TRA L'AZIENDA ATS, LE AZIENDE OSPEDALIERO**  
**UNIVERSITARIE DI SASSARI, CAGLIARI E L'AZIENDA OSPEDALIERA BROTZU****Valutazione anomalia dell'offerta e scorrimento graduatoria lotto 10**

\*\*\*\*\*

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventitre del mese di settembre, alle ore 11.00 (addì 23/09/2019, ore 11:00) presso gli uffici della SC Logistica e Valorizzazione del patrimonio, quarto piano, via Amendola, 57 in Sassari, si sono svolte le operazioni relative allo scioglimento dell'anomalia dell'offerta della gara regionale quinquennale – CND B – dispositivi per emotrasfusione ed ematologia in unione d'acquisto tra Azienda ATS, le Aziende Ospedaliere Universitarie di Sassari, Cagliari e l'Azienda Ospedaliera Brotzu, indetta con deliberazione del Direttore Generale n. 867 del 15/09/2017, alla seduta sono presenti:

<i>nome cognome</i>	<i>ruolo</i>
Dott. Antonio Lorenzo Spano	Direttore SC Logistica e Valorizzazione Patrimonio
Dott. Mario Russo	RUP della gara

**Premesso che**

- In data 03/07/2019 si è proceduto in seduta pubblica, mediante la piattaforma telematica SardegnaCAT, all'apertura delle buste economiche;
- nella stessa seduta di cui al punto precedente, sono stati indicati gli OO.EE. la cui offerta è risultata anomala, come di seguito indicati:

<b>Lotto</b>	<b>Operatore Economico</b>
1	Macopharma Italia srl - Terumo BCT Italia srl Unipersonale
2	FC Genetics Service srl
3	Haemonetics Italia srl
4	Terumo Italia BCT srl Unipersonale
5	Dialmedica srl
14	Med Tech Solution srl
16	A.F. Forniture Ospedaliere di Facci srl
17	M.D.M. srl
19	FC Genetics Service srl - Memis srl
20	Terumo Italia BCT srl Unipersonale
21	A.F. Forniture Ospedaliere di Facci srl - Sorin Group srl
22	A.F. Forniture Ospedaliere di Facci srl
24	Fresenius Kabi Italia con socio unico - Terumo BCT Italia srl Unipersonale

- in data 15/07/2019 con nota PG 210295 si è proceduto, tramite l'Area messaggi della piattaforma SardegnaCAT, a richiedere approfondite spiegazioni sul prezzo e/o sui costi proposti nell'offerta,

relativamente alle voci che hanno concorso a formare il totale offerto e che risultino sufficienti a valutare la congruità della stessa;

- nei termini stabiliti tramite la piattaforma telematica, gli OO.EE., hanno riscontrato la richiesta;

### CONSIDERATO

1. *Che la verifica di congruità ha lo scopo di appurare l'attendibilità di un'offerta sotto il profilo dell'idoneità della stessa ad assicurare, a dispetto del suo carattere anormalmente basso, prestazioni adeguate alle esigenze sottese alla commessa pubblica;*
2. *Che non è possibile fissare una soglia economica rigida al di sotto della quale debba considerarsi per definizione incongrua (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 25.11.2010 n. 8227)*
3. *Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2228 del 12 maggio 2017 si è pronunciato sulla portata del controllo in capo alla stazione appaltante circa il giudizio di anomalia o l'incongruità dell'offerta nell'ambito di gare pubbliche, esprimendosi in tal senso:*
  - a. *Nelle gare pubbliche il giudizio circa l'anomalia o l'incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale e, quindi, non può essere esteso ad una autonoma verifica della congruità dell'offerta e delle singole voci" (Cons. Stato, Sez. V, 17/11/2016, n. 4755; Sez. III, 6/2/2017, n. 514).*
  - b. *"al di fuori dei casi in cui il margine positivo risulti pari a zero, non è possibile stabilire una soglia minima di utile al di sotto della quale l'offerta deve essere considerata anomala, poiché anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio significativo, sia per la prosecuzione in sé dell'attività lavorativa, sia per la qualificazione, la pubblicità, il curriculum derivanti per l'impresa dall'essere aggiudicataria e aver portato a termine un appalto pubblico" (Cons. Stato, Sez. V, 13/2/2017, n. 607 e 25/1/2016, n. 242; Sez. III, 22/1/2016, n. 211 e 10/11/2015, n. 5128).*
4. *Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 2319 del 16 maggio 2017 si è pronunciato sul giudizio di verifica dell'anomalia delle offerte, esprimendosi in tal senso:*
  - a. *il giudizio di congruità dell'offerta in sede di valutazione dell'anomalia è sindacabile solo per manifesta illogicità, incongruenza o carenza di istruttoria e che, nel caso di valutazione positiva, può essere sufficiente una motivazione per relationem rispetto alle giustificazioni presentate.*
  - b. *Il giudizio, che conclude il sub procedimento di verifica delle offerte anomale (di per sé insindacabile, salva l'ipotesi in cui le valutazioni ad esso sottese non risultino abnormi o manifestamente illogiche o affette da errori di fatto), ha, infatti, natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme e, conseguentemente, la relativa motivazione deve essere rigorosa in caso di esito negativo; al contrario, la positiva valutazione di congruità della presunta offerta anomala è sufficientemente espressa anche con eventuale motivazione per relationem alle giustificazioni rese dall'impresa offerente (ex multis, Cons. Stato, Sez. V, 13 settembre 2016, n. 3855; Cons. Stato, Sez. VI, 14 agosto 2015, n. 3935; Cons. Stato, Sez. VI, 9 febbraio 2015, n. 634.);*
5. *Il Consiglio di Stato, Sez. V, con la sentenza n. 4978 del 30 ottobre 2017, si è pronunciato sulla valutazione delle offerte anomale e sul rapporto di tale anomalia con l'utile esiguo riportato da uno dei concorrenti, asserendo che:*
  - a. *il procedimento di verifica dell'anomalia non ha carattere sanzionatorio e non ha per oggetto la ricerca di specifiche e singole inesattezze dell'offerta economica, mirando piuttosto ad accertare se in concreto l'offerta, nel suo complesso, sia attendibile ed affidabile in relazione alla corretta esecuzione dell'appalto;*
  - b. *il corretto svolgimento del procedimento di verifica presuppone l'effettività del contraddittorio tra amministrazione appaltante ed offerente;*
  - c. *il giudizio di anomalia o di incongruità dell'offerta costituisce espressione di discrezionalità tecnica, sindacabile solo in caso di macroscopica illogicità o di erroneità fattuale che rendano palese l'inattendibilità complessiva dell'offerta;*

d. la valutazione di congruità deve essere globale e sintetica, senza concentrarsi esclusivamente ed in modo parcellizzato sulle singole voci di prezzo (ciò ovviamente non esclude la possibilità per la stazione appaltante di richiedere all'offerente idonee giustificazioni).

### **TUTTO CIO' PREMESSO**

Si procede all'analisi delle giustificazioni prodotte dagli OO.EE.

Dall'esame delle motivazioni presentate si ritengono le stesse idonee e sufficienti a dimostrare la **non anomalia dell'offerta**.

Relativamente, invece, al solo lotto 10, nel prendere atto della comunicazione pervenuta su piattaforma SardegnaCAT in data 23/07/2019 da parte dell'Operatore OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL:

*"...con la presente Vi comunichiamo che, nell'ambito di un'operazione di più ampia portata, con contratto sottoscritto in data 26 Aprile 2018, la società Adacyte, con sede legale in Jesus Serra Santamans, 508174, Sant Cugat del Valles, Barcellona, Spagna, è stata nominata mandataria per l'Europa, ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 46/1997, in luogo della società Otsuka Pharmaceutical Europe Ltd per l'intera linea dei dispositivi medici che compongono il prodotto "Adasystem", e in particolare dei seguenti prodotti:*

- Adacolumn (cartuccia - filtro monouso)*
- Adarcircuit (set di linee ematiche monouso)*
- Adamonitor (pompa sangue)*

*Per l'effetto, tutti gli obblighi connessi alla nomina di mandataria, nonché tutti i diritti di commercializzazione in esclusiva dei summenzionati prodotti, sono stati trasferiti, con decorrenza dal 1 luglio 2018, alla società Adacyte, la quale ha nominato Innovamedica S.p.A. con sede legale in Via Massena 12/7 20145 Milano, P.IVA 10191080158, nuova concessionaria esclusiva per la vendita sull'intero territorio nazionale.*

si valuta di dover procedere con l'esclusione dell'operatore economico OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL ed il conseguente scorrimento della graduatoria a favore del secondo classificato ESTOR SPA.

Alle ore 13:00 si dichiara chiusa la seduta.

### **IL RUP**

F.to Dott. Mario Russo

### **Direttore della SC Logistica e Valorizzazione del Patrimonio**

F.to Dott Antonio Lorenzo Spano